



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 32 del 22/05/2017	Approvazione del regolamento comunale
Consiglio Comunale n. 1 del 01/02/2021	Approvazione delle modifiche al regolamento comunale

S O M M A R I O

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Obiettivi e finalità
- Art. 4 – Esercizio dell'attività
- Art. 5 – Autorizzazione per l'esercizio dell'attività
- Art. 6 – Subingresso
- Art. 7 – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 8 – Commissione Consultiva
- Art. 9 – Canoni e tributi

Titolo II - DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 10 – Istituzione dei mercati
- Art. 11 – Assegnazione dei posteggi
- Art. 12 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 13 – Modalità di occupazione del posteggio
- Art. 14 – Limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività e l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 15 – Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita
- Art. 16 – Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali
- Art. 17 – Sicurezza dell'area mercatale
- Art. 18 – Scambio reciproco di posteggio
- Art. 19 – Ampliamento del posteggio - migliorie
- Art. 20 – Divieto di cessione del posteggio
- Art. 21 – Spostamento – soppressione – trasferimento - sospensione
- Art. 22 – Periodi ed orari dei mercati - effettuazione di mercati straordinari – prolungamento orario mercati
- Art. 23 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti
- Art. 24 – Assenze
- Art. 25 – Registrazione delle presenze
- Art. 26 – Cessazione della concessione del posteggio
- Art. 27 – Provvedimenti disciplinari
- Art. 28 – Valorizzazione e salvaguardia dei mercati in aree a valenza storica

Titolo III – POSTEGGI IN AREE NON MERCATALI

- Art. 29 – Istituzione di posteggi ubicati fuori dalle aree mercatali
- Art. 30 – Disposizioni relative ai posteggi ubicati fuori dalle aree mercatali
- Art. 31 – Disposizioni relative ai posteggi a turno
- Art. 32 – Modalità di assegnazione

Titolo IV - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 33 – Modalità di rilascio dell'autorizzazioni per il commercio in forma itinerante

Art. 34 – Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante

Titolo V - FIERE

Art. 35 – Istituzione delle fiere

Art. 36 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere

Art. 37 – Modalità di funzionamento

Art. 38 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati

Art. 39 – Esclusione dalla fiera

Art. 40 – Valorizzazione e salvaguardia delle fiere in aree a valenza storica

Titolo VI - SAGRE

Art. 41 – Disposizioni generali

Art. 42 – Organizzazione

Art. 43 – Programmazione annuale e inserimento nel calendario

Art. 44 – Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

Art. 45 – Autorizzazione e segnalazione di inizio attività

Art. 46 – Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 47 – Prescrizioni

Art. 48 – Coinvolgimento di altri operatori

Art. 49 – Altre disposizioni per gli organizzatori

Art. 50 – Vigilanza e sanzioni

Art. 51 – Zone sottoposte a tutela

Titolo VII - EVENTI

Art. 52 – Disciplina degli eventi promozionali/commerciali

Titolo VIII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – Sanzioni pecuniarie

Art. 54 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 55 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
 - b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo III della predetta legge regionale;
 - c) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D.lgs 114/98.
3. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.
4. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi del Titolo IV del testo unico sopraccitato si applica la regolamentazione particolare per queste previste.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
 - per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;

- per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione munito della necessaria attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- per anzianità di posteggio in un mercato o in una fiera: l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originario;
- per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- per eventi promozionali/commerciali: l'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune ha la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali, turistiche o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- per posteggi fuori dalle aree mercatali: il posteggio o gruppo di posteggi situati in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricadono in un'area mercatale;
- per posteggio a turno: l'insieme dei posteggi ubicati in zone diverse assegnati non individualmente, ma ad una pluralità di operatori (turnisti), che li utilizzano con prestabilita periodica rotazione, talvolta con precisa specializzazione merceologica;
- per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva;
- per migliorie: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ottenerne l'ampliamento;
- per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- per settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori merceologici;
- per tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
- per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per spuntista: l'operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, il posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- per imprenditori agricoli: i soggetti come definiti dall'art. 2135 del Codice civile iscritti al Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 19 dicembre 1993 n. 580;

- per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 03.04.2002;
- per legge regionale: la Legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i.;
- per documento unitario: documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche;
- per Scia: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i.;
- per autorizzazione stagionale: l'autorizzazione concessa per una durata non superiore a 180 giorni nell'arco di 12 mesi;
- per attrezzature: i banchi, i trespoli, ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- per recidiva: qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
- per associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

Art. 3

Obiettivi e finalità

1. In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - salvaguardare e riqualificare il centro storico anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.
 - individuare il maggior grado di copertura delle merceologie trattate per rendere il commercio su area pubblica maggiormente attrattivo e competitivo.

Art. 4

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.
2. La durata della concessione dei posteggi per le aree mercatali, per le fiere e per i posteggi fuori dalle aree mercatali (isolati e raggruppati) è di dodici anni.
3. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.
4. Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento

posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento

5. La Giunta Comunale acquisito il parere della commissione consultiva di cui all' articolo 8 individua annualmente specifiche aree nel centro storico cittadino ove possono essere autorizzate occupazioni temporanee a titolo precario per la vendita al dettaglio in occasione di particolari periodi, ricorrenze o festività (a titolo esemplificativo: epifania, carnevale, natale ecc...).da assegnare con procedure di evidenza pubblica.
6. In occasione degli eventi sportivi e di altri eventi anche di natura non sportiva, che si svolgono nello stadio Zini, potranno essere concessi fino ad un massimo di 2 posteggi di dimensioni di regola pari a 7.00 x 5.00 mt da posizionare in funzione delle esigenze di ordine pubblico. Tali posteggi potranno essere incrementati con decreto del dirigente del settore responsabile in particolari circostanze.
7. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art. 5

Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite o cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
3. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
4. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, fatto salvo il caso di subingresso.
5. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
6. Salvo proroga per comprovata necessità, l'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione al comune di Cremona e previo assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
7. L'operatore che non ha assolto agli obblighi di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale 6/2010, oltre alla sanzione prevista dalla legge regionale, non può iniziare o svolgere l'attività di commercio su area pubblica sul territorio comunale.
8. Nelle aree mercatali o fieristiche durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: l'autorizzazione commerciale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta d'esercizio e il modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano previsti, la relativa attestazione annuale, con obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo. L'operatore

che risulta sprovvisto durante l'esercizio delle operazioni di vendita dei documenti previsti dal presente comma, o anche uno solo di essi, fatta salva più grave violazione, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a € 150.00 per ogni documento non esibito.

9. Nei casi previsti dal precedente comma 8, consegue sempre l'obbligo di presentare entro il termine di 10 giorni dalla data della contestazione o della notificazione dell'addebito all'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, i/il documento/i non esibiti all'atto del controllo. In caso di mancata presentazione, ovvero di presentazione oltre il predetto termine, la sanzione è da € 150.00 a € 450.00

Art. 6

Subingresso

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi 2, 5 e 6.
2. I regolari pagamenti nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica del subentrante, costituiscono presupposto necessario al fine della voltura della concessione.
3. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).
4. Il subingresso deve essere comunicato tramite il portale telematico dello Sportello Unico prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.
5. Il subingresso mortis causa deve essere comunicato prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro un anno dalla morte del dante causa. Nel caso in cui al momento del subentro il subentrante non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa. L'acquisizione del requisito professionale dovrà avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che il subentrante abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione viene revocata con conseguente decadenza della concessione.
6. Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.
7. Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare).
8. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Art. 7

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero a 17 giorni di assenza salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione;
2. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio comporta la decadenza della concessione di quest'ultimo.

Art. 8

Commissione Consultiva

1. La Commissione Comunale per il commercio su area pubblica, di cui all'art. 19 della legge regionale, esprime parere consultivo in merito al funzionamento dei mercati e negli altri casi previsti dalla legge stessa, ed è nominata con atto del Sindaco. Per la composizione si applicano le disposizioni di cui al succitato articolo.
2. La Commissione può comunque essere integrata, di volta in volta, su richiesta del presidente o di almeno tre componenti e senza diritto di voto, da rappresentanti di Enti, Organismi, Associazioni di categoria ed Uffici diversi anche della stessa Amministrazione Comunale, in relazione all'oggetto da trattare.
3. Con le stesse modalità può essere richiesta l'audizione di soggetti privati interessati sui singoli oggetti da trattare.
4. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente, ogniqualevolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 3 componenti.
5. La convocazione deve essere comunicata, anche in via telematica, ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta.
6. Nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia comunicata 24 ore prima della data stabilita, anche in via telematica.
7. La Commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e si esprime validamente con il voto della metà più uno dei presenti.
8. L'astensione equivale a voto contrario ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
10. Qualora un argomento da trattare in Commissione concerne direttamente interessi personali del singolo operatore di uno o più componenti, o di loro parenti e affini entro il 4° grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.

Art. 9

Canoni e-tributi

1. Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone unico e delle altre tasse o altri oneri dovuti secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti e/o consumi.
2. Le modalità di pagamento sono contenute nel regolamento che disciplina la concessione di suolo pubblico e nelle norme relative alla riscossione delle tasse e/o tributi.
3. Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, comporta l'avvio del procedimento, per la sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine di sette giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Scaduto detto termine l'operatore anche in caso di

subingresso nell'azienda/variazione nella titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata. Se le assenze si protrarranno complessivamente per più di quattro mesi nell'anno solare, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera b) del presente regolamento con conseguente decadenza della concessione del posteggio.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà d'istituire un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. Le modalità di versamento saranno stabilite con apposito provvedimento del Responsabile del Settore competente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 10

Istituzione dei mercati

1. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva istituisce, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 3, i mercati e ne stabilisce:
 - l'ampiezza complessiva;
 - la periodicità e i giorni di svolgimento;
 - la localizzazione e l'articolazione del mercato;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - le eventuali tipologie merceologiche;
 - il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
 - i posteggi riservati ai produttori agricoli.
2. L'esatta dislocazione dei posteggi all'interno delle aree mercatali e l'eventuale obbligo della presenza nel posteggio del veicolo, sono stabiliti con apposito provvedimento dal Responsabile del settore competente in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alla dimensione del posteggio, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico - sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti. I concessionari dei posteggi hanno l'obbligo di mantenere il veicolo entro lo spazio delimitato del posteggio salvo i casi d'impossibilità di contenere i veicoli per dimensione o forma del posteggio. Qualora il concessionario sia titolare di più posteggi almeno un automezzo dovrà essere mantenuto entro lo spazio delimitato dal posteggio. Non deve essere intralciata l'operatività e compromessa la sicurezza dell'area mercatale e pertanto è vietato circolare nella stessa per raggiungere gli altri posteggi.
3. Per esigenze di carattere igienico – sanitario, i posteggi da destinare alla vendita di generi alimentari e quelli riservati ai produttori agricoli, sono previamente individuati dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò comporti necessariamente la suddivisione dell'area mercatale in settori distinti.

Art. 11

Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore di persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale e secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente, dopo avere espletato preliminarmente le procedure di cui all'articolo 19.
2. L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.

3. La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità stabilite dal bando comunale pubblicato all'albo pretorio.
4. Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria per finalità di pubblicità notizia.
5. Costituisce causa di diniego della concessione del posteggio l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti a sanzioni pecuniarie definitive applicate dal Comune per violazioni di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica.

Art. 12

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Nell'ambito di ogni mercato può essere riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli, fino ad un massimo del 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista.
2. I posteggi vengono assegnati agli imprenditori agricoli, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
3. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
4. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, dando precedenza agli operatori dello stesso settore merceologico.
5. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, all'imprenditore agricolo stagionale si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, in proporzione alla durata dell'attività.

Art. 13

Modalità di occupazione del posteggio

1. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. L'operatore commerciale che occupa una superficie superiore a quella indicata nella propria concessione è soggetto alla sanzione pecuniaria:
 1. da 50 € a 300 € se l'eccedenza accertata non supera il 16 % della superficie concessa;
 2. fino a 498 € se l'eccedenza accertata è compresa tra il 16,01 % e il 33 % della superficie concessa;
 3. da 500,00 € a 3.000,00 € se l'eccedenza accertata supera il 33,01 % della superficie concessa (art. 27, c. 2, lett. b e c. 6 della legge regionale). Alle violazioni previste dal presente comma consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 27, c. 1 del presente regolamento.

3. L'operatore commerciale che allestisce un'occupazione con modalità diverse da quelle indicate sui propri atti autorizzativi, o con modalità diverse da quelle impartite dal Responsabile del settore competente e dalla Polizia Locale, pur occupando una superficie pari a quella concessa, è soggetto alla sanzione pecuniaria fino a 225 €. In caso di violazione si applica anche la sospensione dal mercato prevista dall'art. 27 comma 1 lett. b) punto 5 del presente regolamento
4. Ogni singolo posteggio sarà opportunamente delimitato a terra.

Art. 14

Limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività e l'occupazione di suolo pubblico

1. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione o, in caso di società, a chi comprovi la sua qualità di socio o amministratore, ai collaboratori familiari o ai lavoratori subordinati.
2. Durante lo svolgimento del mercato e, soprattutto, durante le operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature, dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile i rumori, evitando anche schiamazzi e grida. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 30,00 € a 90,00 €.
3. Gli operatori partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito, salvo giustificato motivo, o qualora si verifichi una situazione meteorologica avversa e tale da compromettere il normale svolgimento delle attività commerciali, previa comunicazione alla Polizia Locale. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €;
4. Gli operatori alimentaristi dovranno inoltre osservare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - I prodotti alimentari sfusi devono essere adeguatamente protetti dalla polvere e da possibili contaminazioni.
 - E' consentita la somministrazione di prodotti alimentari e di bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo. La somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere e con le attrezzature necessarie per consentire il consumo diretto sul posto
 - Nelle aree sprovviste di acqua corrente dovrà essere tenuta a disposizione una o più taniche di acqua potabile, per il lavaggio delle mani, convogliando le acque di scarico nella pubblica fognatura.
 - Nel caso di utilizzo di olio e altre sostanze oleose, si dovrà aver cura di proteggere adeguatamente la pavimentazione stradale. In caso contrario l'operatore risponderà dei danni conseguenti. Lo smaltimento dell'olio esausto dovrà avvenire secondo le normative in vigore.
5. I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 3794 del 12 marzo 2014.

Art. 15

Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita

1. La Giunta Comunale può determinare, sentita la Commissione consultiva, il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti, in modo che queste possano armonicamente integrarsi con le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto ambientale in particolare nelle aree a valenza storica, architettonica ed ambientale.
2. Il Responsabile del settore competente ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività. L'inosservanza a tali ordini è punita con la

sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €. e con l'applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 27 c. 1 lett. b) punto 5 del presente regolamento.

3. I mercati di nuova istituzione sono organizzati sulla base di posteggi modulari con dimensioni indicative pari a fronte espositivo di 7 metri e profondità di 5 metri.
4. Tra un posteggio e l'altro deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 cm, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere dal posteggio più di 25 cm per ogni lato, fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purchè, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio. Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi con quanto stabilito dal presente comma è punito con la sanzione pecuniaria da 80,00 € a 240,00 €.
5. Ogni operatore dovrà assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia. L'inosservanza a questa prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €, alla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno, due in caso di recidiva a norma dell'art. 27 c. 1 lett. a.2.
6. Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui. L'inosservanza a queste prescrizioni è punita, quando la legge non stabilisca altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.
7. Il titolare di due posteggi attigui può utilizzarli con un unico banco di vendita a meno che non esista un passaggio per il transito di veicoli e di pedoni previsto dalla planimetria dell'area mercatale, nel rispetto delle destinazioni merceologiche dei posteggi, previa autorizzazione delle nuove misure di occupazione dell'Ufficio competente. L'inosservanza a queste prescrizioni è punita, quando la legge non stabilisca altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.
8. I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila, fatto salvo che ciò non sia possibile per cause logistiche oggettive. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 40,00 € a 120,00 €.
9. I concessionari dei posteggi dovranno raccogliere i rifiuti prodotti in appositi contenitori, evitando di accatastarli al suolo, così da accelerare e agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto; la raccolta dovrà esser effettuata in modo differenziato. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
10. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e infiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio comunale. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria fino a 300,00€, fatto salvo eventuali maggiori sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. L'operatore risponderà dei danni conseguenti.
11. Durante le ore di svolgimento del mercato è fatto divieto di tenere animali presso il posteggio assegnato in concessione fatto salvo gli eventuali animali d' affezione per i quali dovranno essere rispettate le norme sul benessere degli animali. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €.

12. E' vietato:

- a) l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD, che potranno farli ascoltare, purché a volume moderato;
 - b) sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;
 - c) tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio ai sensi del vigente Regolamento di Polizia locale e per la convivenza civile;
 - d) collegarsi agli impianti esistenti per di illuminazione e di fornitura di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni e senza le adeguate protezioni di sicurezza previste dalla legge;
 - e) piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
 - f) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - g) lasciare animali liberi;
 - h) accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
 - i) vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
 - j) vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza, e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
 - k) esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
 - l) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - m) vendere animali vivi di qualsiasi specie.
 - n) uso generatori fatti salvi eventuali provvedimenti autorizzativi rilasciati dal responsabile del Settore competente;
13. Le disposizioni di cui al precedente comma 12, con esclusione della lettera j), sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 100,00 € a 300,00 €, sempre che non costituiscano reato e quando non siano previste specifiche sanzioni da leggi o regolamenti.
14. Non è consentita nell'ambito del Mercato Bisettimanale la vendita di piante e fiori in quanto, per motivi di carattere igienico sanitario, per tale vendita è stata individuata apposita area, ove si svolge altro e distinto mercato di tipo specializzato.
15. I posteggi destinati rispettivamente alla vendita di generi alimentari e non alimentari, possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita degli stessi prodotti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 23.
16. L'operatore commerciale che pone in vendita prodotti non appartenenti al settore merceologico e/o alla merceologia per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio, ovvero prodotti non ammessi, è soggetto alla sanzione pecuniaria fino a euro 500,00 con divieto di prosecuzione di vendita dei suddetti prodotti, cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione di un giorno secondo quanto previsto dall'art. 27 c. 1 lett. a.5.
17. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci

vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 16

Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali

1. Nelle aree mercatali è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero dell'area, in modo da garantire la sicurezza agli operatori ed agli utenti, nonché per motivi igienico - sanitari. Sono ammessi i mezzi di pronto intervento. L'inosservanza al divieto di transito all'interno di dette aree è sanzionata dal corrispondente articolo del codice della Strada vigente.
2. Durante le ore di vendita ogni rifornimento di merce ai banchi deve essere effettuato a mano anche con carrelli a mano di piccole dimensioni.

Art. 17

Sicurezza dell'area mercatale

- .1 Nelle aree mercatali ogni operatore deve rispettare le prescrizioni impartite nel "piano di sicurezza " predisposto dal Comune e comunque, in caso di emergenza, deve agevolare il transito dei mezzi di sicurezza chiudendo le tende di copertura e spostando prontamente le attrezzature di vendita. In ogni caso devono essere rispettate tutte le ulteriori disposizioni impartite dalle forze dell'ordine.
- .2 L'inosservanza alle norme di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €.

Art. 18

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati possono scambiarsi reciprocamente il posteggio solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. L'istanza, sottoscritta da entrambi gli operatori, dovrà contenere le motivazioni dello scambio e le dichiarazioni di accettazione allo scambio del posteggio.
3. I regolari pagamenti nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, costituiscono presupposto necessario al fine del consenso allo scambio.
4. Lo scambio dei posteggi potrà essere autorizzato mantenendo inalterate le dimensioni di localizzazione originaria dei posteggi e tenendo conto della suddivisione del mercato in settori merceologici e della tipologia merceologica del settore.

Art. 19

Ampliamento posteggio - Migliorie

1. L'operatore che, anche a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggior ingombro, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne preventiva richiesta scritta al Comune. In caso di accoglimento verranno modificate le dimensioni del posteggio, adeguando la relativa concessione ed il relativo canone.
2. I regolari pagamenti nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, costituiscono presupposto necessario al fine del consenso all'ampliamento.
3. Nel caso di autoveicoli attrezzati come punti vendita se l'ampliamento non risulta possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni, eventualmente vacante, nell'ambito dello stesso settore merceologico o anche in altre aree del territorio.

4. Nel caso in cui si rendano vacanti, per qualsiasi motivo, posteggi nell'ambito del mercato, il Comune, previa consultazione della Commissione e dopo avere valutato eventuali razionalizzazioni degli assetti e dell'efficienza del mercato, pubblica all'albo pretorio un avviso con il quale chiede a tutti gli operatori interessati di formulare apposita domanda per l'assegnazione sia dei posteggi vacanti sia dei posteggi che si sono resi successivamente vacanti a seguito della predetta assegnazione.
5. La ridefinizione delle assegnazioni viene operata sulla base delle graduatorie formulate ai sensi delle disposizioni vigenti, tenendo conto delle disponibilità dei posteggi effettivamente vacanti nello stesso mercato.
6. Le domande devono essere inoltrate entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune.
7. I posteggi che si rendano liberi nell'ambito di questa procedura, vengono assegnati contestualmente, a coloro che hanno fatto domanda, nel rispetto della graduatoria.
8. I posteggi vengono assegnati nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 11.
9. I regolari pagamenti nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, costituiscono presupposto necessario al fine del rilascio della concessione.

Art. 20

Divieto di cessione del posteggio

1. E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di subingresso. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.
2. Qualora venga accertata la cessione totale o parziale di un posteggio in forma abusiva:
 - il titolare dello stesso è soggetto alla sanzione pecuniaria fino a euro 500,00, cui consegue la sanzione accessoria della decadenza dalla titolarità del posteggio prevista dall'art. 26 c. 1.3 lettera c.
 - l'operatore che occupa il posteggio o parte di esso, seppur in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche soggiace alla sanzione pecuniaria prevista dalla normativa regionale

Art. 21

Spostamento – soppressione – trasferimento – sospensione

1. L'area mercatale nei giorni e negli orari destinati allo svolgimento del mercato non potrà essere concessa per lo svolgimento di altre attività o manifestazioni che comportino la totale o parziale sospensione del mercato o che comunque ne pregiudichino il regolare svolgimento, fatte salve le eventuali esigenze di carattere straordinario nonché di quanto previsto ai successivi commi.
2. La soppressione e il trasferimento del mercato, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento del giorno di svolgimento del mercato, sono approvate dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva. Lo spostamento temporaneo della data ed il trasferimento temporaneo sono disposti dal Sindaco. Nei casi d'urgenza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la rottura di sottoservizi ecc..) lo spostamento di data o il trasferimento potranno essere disposti dal Responsabile del Settore competente.
3. Il trasferimento e lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altro giorno sono disposti per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari, previa consultazione della Commissione consultiva.
4. In caso di sospensione del mercato, o della sua temporanea dislocazione in altra sede, la riassegnazione dei posteggi verrà definita con un piano specifico previa consultazione

delle associazioni di categoria. In caso di sospensione, il mercato può essere recuperato o prolungato in altra data, previa consultazione delle associazioni di categoria.

5. Qualora si proceda allo spostamento, anche parziale, del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione coinvolti dallo spostamento, avviene osservando i criteri di cui al documento unitario.
6. L'operatore che non osserva i provvedimenti di trasferimento di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 D.Lgs. 114/98.

Art. 22

Periodi ed orari dei mercati - effettuazione di mercati straordinari – prolungamento orario mercati

1. I mercati si svolgono, di norma, nella sola fascia mattutina.
2. Gli orari ordinari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza. Limitazioni temporali possono essere stabilite con ordinanza sindacale nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico – sanitario e per motivi di pubblico interesse.
3. L'operatore che continua ad occupare il proprio posteggio o che non esce dall'area mercatale con il mezzo o effettua operazioni di vendita oltre gli orari stabiliti dal Sindaco, è soggetto alla sanzione pecuniaria:
 - a) fino a 150,00 € se la protrazione non supera i 15 minuti;
 - b) fino a 300 € se la protrazione è superiore a 15 minuti ma non supera i 30 minuti;
 - c) da 500,00 € a 3.000,00 € se la protrazione è superiore a 30 minuti in applicazione delle specifiche norme regionali
4. Alle previste sanzioni pecuniarie consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dal mercato per un giorno, prevista dall'art. 27 c. 1 lett. a.4 del presente regolamento, da due a quattro giorni in caso di recidiva.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 8, stabilisce l'eventuale svolgimento del mercato che cada in giornata festiva e in occasione di manifestazioni istituzionali. L'Amministrazione Comunale stabilisce inoltre, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 8, l'effettuazione di mercati straordinari ed il prolungamento degli orari dei mercati, ai sensi della vigente normativa.
6. Le edizioni straordinarie dei mercati o il loro recupero in altra giornata, devono prevedere l'adesione di almeno il 50% degli operatori. Il prolungamento dei mercati deve prevedere l'adesione di almeno l'80% degli operatori.
7. Nel caso di prolungamento dell'orario di svolgimento dei mercati, gli operatori aderenti all'iniziativa devono mantenere allestito ed operativo il banco fino alla prevista chiusura del mercato. Ciascun operatore conserverà anche nella fascia pomeridiana la posizione normalmente occupata, fatte salve le modifiche che la Polizia Locale riterrà opportune per ottimizzare gli spazi e migliorare la funzionalità del mercato. Le operazioni di spunta si svolgono esclusivamente all'apertura del mercato. Gli operatori non aderenti devono lasciare il posteggio pulito e sgombrato dai rifiuti fatta eccezione per gli operatori del settore alimentare che dovranno comunque provvedere alla raccolta e sistemazione dei rifiuti che consenta una agevole raccolta e pulizia dell'area da parte degli operatori addetti al servizio. L'operatore aderente ad edizione di mercato prolungato che, senza giustificato motivo, smonta il proprio banco, ovvero lo rende non più operativo, ovvero abbandona la propria postazione prima dell'orario di chiusura, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €.

Art. 23

Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti

1. Qualora, entro il termine massimo di accesso all'area mercatale, non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, quest'ultimo sarà assegnato per quel giorno ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. I concessionari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e, fatto salvo cause di forza maggiore, saranno considerati assenti.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, comunemente detta "spunta", è effettuata direttamente dal personale della Polizia Locale, tenuto conto dei criteri previsti al successivo comma 6 e sulla base di un'apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio, tenuta ed aggiornata a cura dei competenti Uffici comunali. A parità di presenze si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche cumulata con quella dell'eventuale dante causa. La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata il 5 luglio 2012.
4. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al momento dell'assegnazione al pagamento del canone unico relativo alla superficie concessa.
5. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari saranno assegnati prioritariamente agli operatori appartenenti alla medesima tipologia merceologica o in mancanza, al medesimo settore merceologico. In caso di assenza di operatori appartenenti ad un settore merceologico, le operazioni di spunta non terranno conto della destinazione merceologica del posteggio.
6. Non si dà luogo al riconoscimento di alcun punto di presenza agli operatori "spuntisti" che:
 - a) non siano presenti per qualsiasi motivo all'orario d'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi;
 - b) si siano presentati senza avere con sé le merci e le attrezzature per l'allestimento del banco;
 - c) non abbiano effettuato il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
 - d) risultino privi di attestazione annuale di cui all'articolo 21 comma 9 della Legge regionale
7. Nel caso in cui lo spuntista occupi un posteggio senza attendere la formale assegnazione da parte del personale addetto, pur avendone diritto, soggiace alla sanzione amministrativa fino a 300,00 €.
8. Gli operatori non in regola con i pagamenti del canone unico e degli altri oneri e con debiti nei confronti del Comune relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, non possono partecipare alle operazioni di "spunta".
9. In caso di assenza di un produttore agricolo, si procederà all'assegnazione del relativo posteggio agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.
10. Gli operatori non iscritti nella graduatoria di spunta, per partecipare alla prima assegnazione presentano tramite il portale l'apposita comunicazione.
11. Per motivi viabilistici, tecnici e/o organizzativi il personale incaricato della Polizia Locale potrà autorizzare l'occupazione dei posteggi liberi, temporaneamente non assegnati in concessione, prima dell'inizio delle operazioni di spunta.
12. L'aggiornamento delle graduatorie di spunta è effettuato al 31 gennaio di ogni anno, con decreto del direttore del servizio competente, previa comunicazione di avvio del procedimento agli operatori interessati, cancellando gli operatori che, iscritti almeno dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello in corso, non hanno maturato un numero complessivo di presenze e/o presenze effettive pari alla metà più uno dei mercati svolti nel corso del medesimo triennio.

13. Oltre quanto stabilito dal precedente comma, la cancellazione dalle graduatorie di spunta di un operatore avviene in qualunque momento dell'anno, con le medesime modalità, allorché si verifichino le seguenti condizioni: l'operatore
- a) per qualunque motivo non risulta più titolare dell'autorizzazione in base alla quale ha maturato le presenze;
 - b) non da seguito alla procedura di subingresso nei casi ed entro i termini previsti dalla Legge;
 - c) non risulta aver assolto anche solo uno degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 21 c.4 della legge regionale;
14. In caso di cancellazione l'operatore perde qualsiasi diritto maturato presso il mercato cui si riferisce la graduatoria medesima.
15. Rimane sempre facoltà di qualsiasi operatore cancellato chiedere una nuova iscrizione alle graduatorie di spunta, sempreche in possesso dei titoli richiesti.
16. Lo spuntista che non risulta in possesso dell'attestazione in corso di validità, oltre alla sanzione prevista dalla legge regionale, non può svolgere l'attività di commercio su area pubblica sul territorio comunale

Art. 24

Assenze

1. I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del Mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. E' considerato assente l'operatore che non si presenta sul mercato entro il termine massimo di accesso all'area mercatale. Gli Agenti della Polizia Locale comunicano di volta in volta ai competenti Uffici i nominativi degli operatori assenti. Al fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza.
3. In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il certificato medico. La ripresa dell'attività prima della scadenza della malattia interrompe la stessa e le successive assenze dovranno essere nuovamente giustificate
4. In caso di società di persone le disposizioni sulle assenze si applicano solo se le cause di sospensione riguardano tutti i soci.
5. La mancata partecipazione degli operatori che si sono dichiarati preventivamente disponibili ai mercati straordinari, prolungati e recuperati comporta l'applicazione, nei confronti dell'operatore medesimo, della sanzione pecuniaria da 100,00 € a 450,00 €, fatti salvi i casi previsti ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 25

Registrazione delle presenze

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione del titolare, oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione, carta di esercizio e/o modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti, attestazione e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo.

Art. 26

Cessazione della concessione del posteggio

1. La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca.

1.1 Scadenza

La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio. L'eventuale rinnovo è subordinato oltre che a quanto prescritto dalla normativa regionale anche ai regolari pagamenti nonché all'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica.

1.2 Rinuncia

La concessione cessa in caso di rinuncia formale del titolare.

1.3 Decadenza

La concessione di posteggio decade, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, nei seguenti casi:

- a) revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
- b) qualora l'operatore incorra nuovamente in una delle ipotesi che hanno comportato la sospensione dal mercato da due a quattro giorni (articolo 27, c. 1, lett. b) nel biennio successivo all'adozione del provvedimento disciplinare;
- c) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso.

1.4 Revoca della concessione di posteggio

La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse e di pubblica utilità, sentita la Commissione consultiva, senza oneri per il Comune.

In caso di revoca, il titolare potrà ottenere un altro posteggio di analoghe dimensioni, nell'ambito del territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

L'assegnazione del nuovo posteggio sarà concessa compatibilmente con l'effettiva disponibilità, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi del Mercato eventualmente disponibili in quanto non assegnati, purchè non siano state avviate le procedure di assegnazione;
- b) nell'ambito dell'area di Mercato, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del Mercato ed il numero di posteggi in esso originariamente previsti;
- c) nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica del territorio comunale.

Nei casi di rinuncia e decadenza della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

Art. 27

Provvedimenti disciplinari

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Dirigente dispone la sospensione dell'attività di vendita per i seguenti periodi:
 - a) sospensione per un giorno di presenza sul posteggio :
 - a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
 - a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine o in modo indecoroso;
 - a.3. per occupazione di superficie maggiore (inferiore al 33%) o diversa da quella assegnata;

- a.4. per occupazione del posteggio oltre l'orario stabilito;
- b) sospensione da due a quattro giorni di presenza sul posteggio :
 - b.1. per recidiva nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a) qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
 - b.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
 - b.3. per turbamento dell'ordine del mercato;
 - b.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
 - b.5. per violazioni di norme di carattere igienico – sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.
 - b.6. per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali, nonché delle norme sulla raccolta differenziata.
 - b.7. per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - b.8. per il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo e per un utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture e degli impianti elettrici.
 - b.9. In caso di accertata attività lavorativa in altro comune nel periodo di assenza per malattia anche a seguito di presentazione di certificato medico
 - b.10 per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio, e generi non ammessi nel mercato,
 - b.11 violazione delle prescrizioni atte a salvaguardare le caratteristiche di cui al successivo art. 28.
- 2. Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.
- 3. Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Locale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Locale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D.Lgs. 114/98 a cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente articolo al precedente comma 1, lettera b.
- 4. Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio ai sensi dell'art. 26 comma 1.3 lett. b) del presente regolamento, non può ottenere altre concessioni di posteggi nelle fiere e nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

Art. 28

Valorizzazione e salvaguardia dei mercati in aree a valenza storica

1. Nei mercati a valenza storica è facoltà della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, individuare le misure atte a salvaguardare le caratteristiche anche merceologiche al fine di valorizzare i mercati stessi.
2. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98. L'organo verbalizzante, a seguito dell'accertamento di tale inosservanza, invita l'operatore ad intraprendere tutte le iniziative finalizzate a conformarsi secondo quanto previsto nei titoli autorizzatori. In caso

d'inottemperanza, sarà disposta, previa l'esclusione dalla edizione successiva della fiera Decorsi infruttuosamente tali termini, verrà disposta la decadenza della concessione.

Titolo III – POSTEGGI IN AREE NON MERCATALI

Art. 29

Istituzione di posteggi ubicati fuori dalle aree mercatali

1. La Giunta Comunale determina i posteggi isolati, raggruppati e a turno ubicati su area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali di cui al precedente titolo, precisandone:
 - a. il numero complessivo dei posteggi;
 - b. il periodo di occupazione;
 - c. la localizzazione;
 - d. la tipologia merceologica.
3. L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi sono stabiliti dal Responsabile del settore competente in relazione allo spazio disponibile, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.
4. I posteggi disciplinati nel presente titolo possono essere temporaneamente trasferiti dal Responsabile del settore competente in altre aree per causa di forza maggiore, o per lo svolgimento di eventi o manifestazioni autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
5. L'assegnazione dei posteggi isolati e raggruppati, che hanno validità dodici anni, avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore di persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del presente regolamento
6. Gli orari da osservare per l'attività di vendita sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30

Disposizioni relative ai posteggi ubicati fuori dalle aree mercatali

1. Per la disciplina dei posteggi fuori dalle aree mercatali si fa rinvio alle norme riportate nei precedenti titoli del presente regolamento in quanto compatibili.
2. Gli operatori del settore alimentare devono disporre di attrezzature conformi ai requisiti igienico-sanitari, previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002.

Art. 31

Disposizioni relative ai posteggi a turno

1. Gli operatori del settore alimentare devono disporre di attrezzature conformi ai requisiti igienico-sanitari, previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002.
2. Tutti i posteggi indicati dal presente articolo sono utilizzabili solo con banchi mobili o automarket attrezzati per la vendita, con esclusione di chioschi e simili strutture nonché tavoli, sedie, panche e attrezzature similari, anche se a carattere precario e non fissate stabilmente al suolo.
3. I posteggi possono essere concessi esclusivamente in forma precaria e per periodi di durata non superiore a 90 giorni, o consecutivi o frazionati entro un periodo massimo di cinque mesi di calendario all'anno (anche non consecutivi), e non potranno, quindi, essere oggetto di concessioni pluriennali.

4. E' invece possibile ad un operatore occupare posteggi a turno in vie, piazze o aree diverse del territorio comunale, purchè, in ogni postazione, non siano superati i limiti di durata di cui ai commi precedenti.
5. In ogni caso devono trascorrere almeno 30 giorni fra il termine di un'occupazione e l'inizio della successiva da parte dello stesso operatore nell'ambito dello stesso posteggio.

Art. 32

Modalità di assegnazione

1. I posteggi di cui all'articolo precedente possono essere concessi per l'esercizio dell'attività di vendita, esclusivamente ai seguenti soggetti:
 - operatori su area pubblica in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs 31.3.1998 n. 114;
 - imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti richiesti per la vendita su area pubblica dei propri prodotti.
2. Le domande devono pervenire almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'occupazione. In caso di domande concorrenti, per uno stesso posteggio, la priorità sarà data all'operatore che ha presentato per primo la domanda.
3. A nessun operatore potrà essere concesso contemporaneamente più di un posteggio.
4. Gli operatori, al termine di ogni giornata di occupazione, dovranno lasciare l'area libera da qualsiasi attrezzatura e pulita. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
5. Le concessioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, dietro semplice preavviso, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza indennizzo alcuno per il concessionario, al quale dovrà comunque essere offerto, in sostituzione, un altro posteggio preferibilmente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune .

Titolo IV - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 33

Modalità di rilascio dell'autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale che intendono avviare l'attività nel Comune di Cremona, con le modalità previste dalla legge regionale
2. Le domande in bollo, che devono pervenire tramite il portale dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Cremona, devono contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale;
 - b) possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale;
 - c) settore o settori merceologici;
 - d) non possedere altre autorizzazioni in forma itinerante;
 - e) domicilio o recapito telefonico, indirizzo posta elettronica certificata, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 34

Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante.

1. Considerato l'assetto urbanistico della città di Cremona e tenuto conto dei provvedimenti disciplinanti la sosta e il traffico nel territorio comunale, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune in occasione di manifestazioni ed eventi, l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato nelle aree individuate da specifica ordinanza sindacale.
2. L'esercizio del commercio itinerante è invece ammesso, salvo specifici divieti e limitazioni nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali. La sosta dei veicoli ad uso degli operatori è consentita solo a condizione che sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, in maniera da non intralciare il traffico, creare turbative o costituire pericolo per gli altri utenti della strada.
3. Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo, che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
5. E' fatto divieto impiegare apparecchi di diffusione sonora sia per diffondere messaggi, pubblicità, musica o annunciare la propria presenza.
6. E' fatto divieto tenere acceso il motore degli autoveicoli durante la sosta per l'effettuazione delle operazioni di vendita; l'inosservanza è punita ai sensi del vigente regolamento comunale di polizia municipale, al quale si rimanda.
7. E' vietato mostrare, nonché porre in vendita simboli propri di qualunque ideologia basata sull'odio e la discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Titolo V - FIERE

Art. 35

Istituzione delle fiere

1. L'istituzione delle fiere è deliberata dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
 - a) la tipologia della fiera e la durata della concessione;
 - b) le aree destinate alla fiera;
 - c) il numero complessivo dei posteggi;
 - d) il periodo di svolgimento della fiera;
 - e) ogni altra disposizione particolare (specializzazione, settori e tipologie merceologiche, posteggi riservati a produttori agricoli ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
2. L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno delle fiere e l'eventuale mantenimento nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal Responsabile del settore competente in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.
3. Nei casi d'urgenza e di sicurezza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la rottura dei sottoservizi, cantieri ecc..) lo spostamento potrà essere disposto dal Responsabile del settore competente.
4. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazione previste dalla vigente normativa.

5. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicano gli articoli seguenti, nonché le altre norme del presente Regolamento, in quanto compatibili.
6. Gli orari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 36

Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate tramite il portale Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Cremona almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni previste per i mercati. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.
3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.
4. Nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle fiere con meno di cento posteggi, ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.
5. In relazione ad alti numeri di domande di partecipazione, l'avvio del procedimento amministrativo viene comunicato tramite pubblicazione dell'elenco dei richiedenti all'albo pretorio.
6. Il comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi telematicamente al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.
7. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale. In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte, il subentrante acquisisce il punteggio maturato dal cedente.
8. In caso di parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero dalla data di ricezione delle integrazioni richieste in caso di domanda irregolare o incompleta. Qualora sussista ancora parità, si procederà a sorteggio.
9. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'Albo comunale almeno venti giorni prima dell'inizio della Fiera ed è tenuta a disposizione presso il competente Settore.
10. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni sulla graduatoria fino a sette giorni dall'inizio della Fiera.
11. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione. L'operatore che risulti assente secondo la previsione del presente comma è soggetto altresì all'applicazione di una sanzione amministrativa da 150,00 € a 500,00 €.
12. Alle fiere possono partecipare anche i produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati.

13. E' fatto assoluto divieto di subconcedere a terzi la concessione. Qualora venga accertata la subconcessione totale o parziale di un posteggio:
- a) il titolare dello stesso è soggetto alla sanzione pecuniaria da 516,00 € a 3.098,00 €, al mancato riconoscimento della presenza per l'edizione corrente della Fiera, nonché alla revoca del posteggio secondo quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento.
 - b) l'operatore che occupa il posteggio o parte di esso, fatta salva più grave altra infrazione, seppur in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata da un qualsiasi comune, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 516,00 € a 3.098,00 €. All'accertamento di tale violazione, l'organo che accerta il fatto ingiunge, anche verbalmente, al soggetto operante in maniera illecita di rimuovere le proprie attrezzature e merci e lasciare libero il posteggio indebitamente occupato. L'inosservanza all'intimazione comporta l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale nei casi previsti.

Art. 37

Modalità di funzionamento

1. I titolari del posteggio devono accedere all'area della Fiera, occupare il posteggio assegnato ed allestirlo con banco di vendita e merce esposta entro e non oltre gli orari determinati nell'ordinanza sindacale. Nel medesimo provvedimento sono indicati anche gli orari nei quali devono cessare le operazioni di vendita e lasciare libero il posteggio. Salvo giustificato motivo o qualora si verifichi una situazione meteorologica avversa e tale da compromettere il normale svolgimento delle attività commerciali, è possibile anticipare l'orario di sgombero dei posteggi e di uscita dalla fiera solo dopo averne dato comunicazione alla Polizia Locale. Nel caso di abbandono prima dell'orario stabilito, l'operatore verrà escluso dalle successive edizioni della Fiera, per un periodo massimo di tre anni, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Per le violazioni agli obblighi contenuti nel c. 1 si applicano le sanzioni pecuniarie:
 - a) da 50,00 € a 300,00 € in caso di allestimento tardivo del banco di vendita entro gli orari determinati dal provvedimento, e per abbandono anticipato del posteggio;
 - b) fino a 450,00 € se il posteggio non viene lasciato libero entro 30 minuti dal termine di scadenza dell'occupazione; se superiore a 30 minuti la violazione prevista dagli artt. 111 e 112 della legge regionale e cioè da 500,00 € a 3.000,00 €.
3. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonché gli spazi fra un banco e l'altro. L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.
4. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alla fiera.
5. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere rimossi, salvo siano utilizzati da banco di vendita o rientrino nell'area autorizzata.
6. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso.
7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 13 c. 2 e c. 3 del presente regolamento per quanto attiene la superficie eccedente, da 100,00 € a 300,00 € negli altri casi.
8. Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,20, e non possono sporgere per più di 25 cm per ogni lato fatta eccezione per i lati rivolti

- al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purchè, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi con quanto stabilito dal presente comma è punito con la sanzione pecuniaria da 80,00 € a 240,00 €.
9. E' vietato, per motivi di tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, l'uso di generatori di corrente fatti salvi eventuali provvedimenti autorizzativi rilasciati dal responsabile del Settore competente. E' ugualmente vietato l'uso di altoparlanti, megafoni o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della Fiera. L'inosservanza al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 75,00 € a 450,00 €.
10. E' fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio. L'inosservanza è punita con quanto previsto in materia dal vigente regolamento comunale di polizia locale e per la convivenza civile, al quale si rimanda.
11. I venditori di apparecchi, dischi, musicassette ecc. possono far funzionare gli apparecchi riproduttori sonori solo ad un volume tale da non arrecare disturbo alle occupazioni, al riposo dei residenti ed all'ordinato svolgimento della manifestazione e nel rispetto nei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno contenuti nel D.P.C.M. 1.3.1991.
12. Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:
- a) adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella Fiera ed alla circolazione stradale;
 - b) vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele e prescrizioni;
 - c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - d) svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
 - e) allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
 - f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
 - g) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
 - h) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
 - i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
 - j) depositare o esporre merce sul suolo, salvi i casi di cui al successivo comma 15;
 - k) lasciare animali liberi;
 - l) accendere fuochi;
 - m) esporre e vendere nonchè mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sull'odio e la discriminazione razziale, etnica e religiosa.
13. Le disposizioni di cui al precedente comma 12 sono punite, quando leggi o regolamenti non stabiliscano altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 75,00 € a 450,00 €.
14. I prodotti alimentari sfusi devono essere contenuti in apposite vetrine, in modo da proteggerli dalla polvere e da possibili contaminazioni.

15. Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al precedente ed al presente comma sono punite, quando leggi e regolamenti non stabiliscano altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.
16. Nell'esercizio dell'attività di vendita devono inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti, con particolare riguardo alle seguenti:
- a) durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della legge regionale
 - b) il venditore deve esporre al pubblico, in modo ben visibile, il prezzo di vendita dei prodotti;
 - c) gli strumenti destinati alla pesatura devono essere regolarmente bollati, puliti e collocati in modo ben visibile frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso.
 - d) I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 3794 del 12 marzo 2014.

Art. 38

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. Qualora l'occupazione non avvenga entro i termini e le modalità indicate, l'operatore si considererà assente a tutti gli effetti.
2. Si procederà pertanto all'assegnazione del posteggio in loco da parte del personale del Comune seguendo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 23 del presente regolamento.
3. L'operatore che, in base alla graduatoria, ha diritto all'assegnazione, qualora non si presenti dopo una seconda chiamata, verrà collocato in fondo alla graduatoria per quell'edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.
4. L'operatore chiamato avrà diritto al posteggio fra quelli disponibili; in caso di rifiuto sarà collocato in fondo alla graduatoria per quella edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.
5. Dopo l'assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del posteggio nell'ambito della stessa merceologia, solo in caso gli operatori interessati consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi sotto l'aspetto igienico-sanitario.
6. I posteggi eventualmente ancora disponibili, dopo l'esaurimento della graduatoria, saranno assegnati mediante sorteggio agli operatori presenti purché siano in possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica. Gli operatori che non hanno presentato la domanda di partecipazione alla Fiera, che ottengano o meno la concessione del posteggio, non acquisiscono alcun punteggio nella graduatoria generale.
7. Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni.
8. L'operatore che, eludendo il procedimento di assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, occupa arbitrariamente un posteggio soggiace alle stesse sanzioni previste all'art. 36 c. 13.2 del presente regolamento.

Art. 39

Esclusione dalla fiera

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie, nei casi di particolare gravità o di recidiva sarà disposta l'esclusione dalla edizione successiva della fiera.

2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per la partecipazione alla fiera;
 - b) l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o di forme alternative di alimentazione elettrica non autorizzato;
 - c) l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale;
 - d) la subconcessione a terzi.
3. E' interdetto per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera

Art. 40

Valorizzazione e salvaguardia delle fiere in aree a valenza storica

1. Nelle fiere che si svolgono in aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, è facoltà della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, vietare l'uso di veicoli come punti vendita e/o a supporto dell'attività stessa, fatti salvi gli automarket alimentari, stabilire l'uso di strutture in grado di integrarsi con il contesto architettonico/ambientale e stabilire limitazioni dell'assortimento merceologico al fine di valorizzare l'area stessa.
2. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98. L'organo verbalizzante, a seguito dell'accertamento di tale inosservanza, invita l'operatore ad intraprendere tutte le iniziative finalizzate a conformarsi secondo quanto previsto nei titoli autorizzatori. In caso di mancata conformazione sarà disposta l'esclusione dalla edizione successiva della fiera.

TITOLO VI – SAGRE

Art. 41

Disposizioni generali

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale delle sagre intese quali manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, organizzate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio fluviale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono escluse dal presente titolo gli eventi di natura politica e sindacale, culturale, storica e turistica disciplinate dal titolo VII del presente regolamento.
2. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.

Art. 42

Organizzazione

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo possono essere organizzate da:
 - enti pubblici;
 - enti ed associazioni a scopo di lucro;
 - enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
 - imprese.

2. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a quindici giorni consecutivi.

Art. 43

Programmazione annuale e inserimento nel calendario

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente articolo devono comunicare entro il 15 ottobre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale, è inserito entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
2. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare al Comune, apposita istanza contenente, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro il termine di dieci giorni i seguenti dati:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori ;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) Programma di massima della manifestazione;
 - h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale
3. La mancata presentazione dell'istanza entro il 15 ottobre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge regionale integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione e previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approva il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.
5. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 19 della legge regionale integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

Art. 44

Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di causa di forza maggiore, di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come PAT, DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
3. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali

Art. 45

Autorizzazioni e segnalazione di inizio attività

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre anche se collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
2. In occasione di sagre lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
3. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.
4. Prima dell'inizio della sagra dovrà essere trasmesso al Comune il Piano di sicurezza
5. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 46

Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell' art. 72 della legge regionale.
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere utilizzati da soggetti diversi da quelli indicati dall'organizzatore.
3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n.852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della legge regionale.

Art. 47

Prescrizioni

1. Le sagre di cui al presente titolo devono rispettare le normative relative alla sicurezza delle strutture e degli impianti e le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
2. Le strutture in elevazione devono rispettare i requisiti di staticità ed essere certificati da tecnico abilitato.
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, compresa la messa a terra, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi della vigente normativa.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Devono essere installati un numero adeguato di idonei estintori sulla base del rischio di incendio in conformità delle vigenti norme.
7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono essere ubicati in zona protetta-
8. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale .
9. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
10. Devono essere destinate aree a parcheggi anche in funzione della tipologia della sagra.
11. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività

Art. 48

Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale-
2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art. 49

Altre disposizioni per gli organizzatori

1. La pulizia dell'area della sagra, è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.

Art. 50

Vigilanza e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 € a

- 3.000,00 €, come previsto dall'articolo 18-ter della legge regionale, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016;
2. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
 3. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

Art. 51

Zone sottoposte a tutela

1. Il comune individua con apposita deliberazione di Giunta Comunale le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della legge regionale deve essere assoggettata ad autorizzazione

TITOLO VII - EVENTI

Art. 52

Disciplina degli eventi promozionali/commerciali

1. Al fine di valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, storico, turistico, culturali o particolari tipologie merceologiche o produttive, possono essere presentate al Comune proposte di eventi promozionali/commerciali.
2. I soggetti promotori elaborano un progetto organizzativo da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune, nel quale debbono essere esplicitati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) i settori o le specializzazioni merceologiche caratterizzanti le attività prese in considerazione;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di allestimento e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e) il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;
 - f) il periodo temporale e gli orari di svolgimento.
3. Sarà facoltà del Comune accogliere l'iniziativa proposta in funzione del contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.
4. Nel caso di progetti di iniziative analoghe, il Comune valuterà la proposta in ragione dell'esperienza documentata dal proponente, della qualità progettuale proposta (allestimenti e tipologia merceologiche) e del numero degli espositori.
5. Il Comune si riserva la facoltà di attivare manifestazione d'interesse al fine di raccogliere proposte ed individuare soggetti organizzatori di iniziative ed eventi promozionali per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 1.
6. Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo idoneo allo svolgimento degli eventi promozionali/commerciali, nonché alla vendita dei prodotti esposti, fatta salva la possibilità di impartire le prescrizioni del caso.
7. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere e stabilire una cauzione a garanzia dell'effettuazione della manifestazione.
8. L'organizzatore è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni che il Comune stabilisce per lo svolgimento dell'iniziativa, in particolare in ordine al rispetto dell'area e della superficie concessa, degli orari e del periodo di svolgimento, della tipologia merceologica e delle strutture di esposizione e vendita, dove previste.

9. L'inosservanza alle prescrizioni citate nel comma precedente, comporta l'applicazione a carico del soggetto organizzatore della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 D.Lgs. 114/98 per ognuna delle prescrizioni disattese ivi nominate.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art 53

Sanzioni pecuniarie

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione della sanzioni accessorie laddove previste, si osserva la procedura di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 s.m.i. nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. I relativi introiti competono al Comune di Cremona.
3. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, c. 4 della citata L. 689/81 è il Dirigente che esercita le funzioni conferitegli in materia di commercio, individuato all'interno dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi del Comune di Cremona.

Art. 54

Disposizioni transitorie e finali

1. ABROGATO
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. Sono fatti salvi i mercati, le fiere ed i posteggi fuori dalle aree mercatali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, come di seguito elencati:

Mercati:

- a) Bisettimanale al dettaglio di Piazza Stradivari e vie limitrofe il mercoledì ed il sabato;
- b) Specializzato dei fiori e delle piante in piazza del Comune il mercoledì ed il sabato;
- c) Rionale di Piazza Fiume il martedì;
- d) Rionale di Cavatigozzi in via Brodolini il martedì: un posteggio riservato al battitore.

Si rimanda ad apposita deliberazione di Consiglio Comunale l'individuazione di quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.

Fiere:

- a) Fiera di San Pietro
- b) Fiera del Libro
- c) Ricorrenza dei defunti

Si rimanda ad apposita deliberazione di Giunta Comunale l'individuazione di quanto previsto dall'articolo 35.

Posteggi fuori dalle aree mercatali:

Si rimanda ad apposita deliberazione di Giunta Comunale l'individuazione di quanto previsto dall'articolo 29 del presente regolamento.

Posteggi raggruppati

- a) Posteggi attrezzati n. 3 per la vendita di piante e fiori in via Cimitero (fronte cimitero)

Posteggi isolati

- a) posteggio per la vendita di prodotti avicoli in via dell'Annona il sabato mattina;
- b) posteggio per la vendita di frutta e verdura in piazza Pace la mattina dei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì ;
- c) posteggio per la vendita di frutta e verdura in L.go Boccaccino la mattina dei giorni martedì e venerdì;
- d) posteggio per rosticceria in via San Francesco d'Assisi / via Cimitero/ via San Bernardo la domenica mattina
- e) posteggio settore alimentare e non alimentare via San Felice parcheggio fronte civico 20 la domenica mattina

Posteggi a turno

- a) posteggi n. 3 settore alimentare e non alimentare in Piazzale Luzzara. Detti posteggi potranno essere sospesi per motivi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni presso lo stadio Zini
- b) posteggio settore alimentare e non alimentare via Persico / Maristella, lato opposto civico n. 44;
- c) posteggi n. 2 settore alimentare e non alimentare in via Portinari del Po (dopo carraio civico 21)
- d) posteggi n. 2 settore alimentare e non alimentare in P.le Azzurri d'Italia;
- e) posteggi n. 2 settore alimentare e non alimentare in via Postumia / Via Maffi, lato opposto civici n. 27 – n. 33;

Art. 55

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera con cui viene approvato.
2. Restano abrogati il regolamento per il funzionamento del mercato bisettimanale al dettaglio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/21762 in data 15 aprile 1999, il regolamento per il funzionamento del mercato bisettimanale specializzato nella vendita di piante e fiori approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/21763 in data 15 aprile 1999 e il regolamento per il funzionamento del mercato rionale al dettaglio di Piazza Fiume approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18 luglio 2011, fatta eccezione per gli articoli 1 e 2 relativi all'istituzione ed alla localizzazione dello stesso.